

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IX

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 70528/13 R.G.A.C. vertente

TRA

IQ SOLARTECH s.r.l.

in persona del legale rappresentante p.t. David Ottaviani, elettivamente domiciliata in Roma, via Marco Papio n. 15, presso lo studio degli avv.ti Antonio Gargiulo e Paolo Gargiulo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

OPPONENTE

E

STE.VAN s.r.l.

in persona del procuratore speciale Daniele Specioso, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n.10, presso lo studio degli avv.ti Francesco A. Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-appalto.



CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Procedimento assegnato a questo giudice nel giugno 2015; in decisione all'udienza in data 3.2.2016, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 13220/2013, R.G. 24714/13, emesso dal Tribunale di Roma in data 19 giugno 2013, con il quale era ingiunto alla IQ SOLARTECH s.r.l. il pagamento, in favore della STE.VAN s.r.l., della somma di euro 175.000,00, oltre accessori, a titolo di pagamento del saldo del compenso per le opere di subappalto eseguite dalla ricorrente in esecuzione del contratto sottoscritto in data 30.01.2012.

L'opponente IQ SOLARTECH s.r.l. chiedeva:

- in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda di ingiunzione proposta dalla STE.VAN s.r.l. per la presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 27 del contratto di subappalto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e/o inefficace, con contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri;
- sempre in via preliminare, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto errato nell'ammontare della cifra richiesta;
- nel merito, di accertare l'inadempimento posto in essere dalla società STE.VAN s.r.l. e comunque l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'impianto oggetto del contratto in discussione e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto per l'inadempimento della società opposta e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto;
- in via subordinata, di compensare la somma che dovesse risultare in favore della STE.VAN s.r.l., "con quella (o quota parte di quella) risultante dai danni causati alla ditta Wang Jan Wei che, per tale motivo non sono stati e non saranno corrisposti" ad essa opponente.

La STE.VAN s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo:

- in via preliminare, preso atto che la costituzione non intende avere alcun effetto sanante, di dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente procedimento per inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a D.I.;
- nel merito, di dichiarare l'opposizione infondata in punto di fatto e di diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, di condannare l'opponente al pagamento di



tutte le somme oggetto di ingiunzione, ad eccezione della somma di euro 20.000,00 pagata e riferibile alla fattura n. 118/ter, oltre gli interessi ex D.Lgs. 231/2002;

- in via subordinata, in caso di mancata concessione della provvisoria esecuzione, di emettere, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., ordinanza di pagamento della somma non contestata di euro 127.635,00;
- in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., di emettere ordinanza di pagamento della somma di euro 108.918,00;
- di rigettare le eccezioni preliminari e la domanda di risoluzione avanzate dalla parte opponente.

Con ordinanza resa all'udienza del 9.7.2015 venivano ritenute sanate con la costituzione le eccezioni preliminari relative alla notifica del decreto ingiuntivo, trattandosi di difetti di procura sanabili; veniva altresì rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, essendo la stessa stata tempestiva, in quanto avvenuta il 15 ottobre 2013 mentre il termine ultimo scadeva il 17 ottobre 2013; veniva, infine, ritenuta sanata con la costituzione ogni eventuale questione circa la notifica dell'opposizione al precedente avvocato di parte opposta.

Con la medesima ordinanza veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Riguardo all'eccezione, avanzata da parte opponente, di improcedibilità della domanda di ingiunzione proposta dalla STE.VAN s.r.l. nei confronti della IQ SOLARTECH s.r.l., questione che si ritiene assorbente rispetto alle altre domande avanzate dalle parti, si osserva come l'art. 27 del contratto di subappalto concluso in data 30.01.12 (allegato 3 fascicolo di parte opponente) contiene una clausola compromissoria nella quale si pattuisce che “eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compresi i pagamenti, verranno rimesse ad un Collegio Arbitrale che avrà sede in Roma, composto da tre arbitri, uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo designato dai primi due, o, in caso di disaccordo, mediante sorteggio di una terna arbitrale proposta dai primi due arbitri. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitrato libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio (...)”.

La clausola compromissoria suddetta deve ritenersi validamente conclusa tra le parti, le quali, hanno entrambe provveduto alla sottoscrizione per accettazione specifica della medesima ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. pag. 12 allegato 3 fascicolo di parte opponente).



In particolare, va evidenziato, sul punto, che il fatto che all'art.29 del medesimo contratto fosse indicato quale Foro competente, in caso di controversia, quello di Roma, non comporta dubbi sulla volontà delle parti di avvalersi dell'arbitrato in caso di controversia inerente il contratto in parola.

Infatti all'art.27 era espressamente previsto che “nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Roma”.

Pertanto, l'art.29 non fa altro che ribadire quanto indicato nell'art.27, confermando la scelta del Foro di Roma in caso di rinuncia concordata dalle parti ad adire gli arbitri, rinuncia che non risulta esservi stata.

Si ritiene, poi, valida l'accettazione specifica della clausola effettuata in calce al contratto, in quanto, seppur la rubrica dell'art.27, in sede di approvazione specifica, era stata indicata in modo erroneo (clausola sospensiva), risultava evidente che si trattava di errore materiale, non consistendo la clausola sospensiva contenuta nel successivo articolo 28 in una clausola vessatoria (era prevista l'inefficacia del contratto di subappalto in caso della mancata autorizzazione della parte committente principale).

Quanto alla riconducibilità del caso di specie all'ambito applicativo della predetta clausola compromissoria non può sorgere alcun dubbio, in quanto deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il mancato pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto rappresenti una controversia nell'esecuzione del contratto *de quo*.

Ciò detto, al fine di individuare il tipo di arbitrato, rituale o irrituale, concordato tra le parti, va considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà” (cfr. Cass., Sez. I, sent. n.23629/2015).

Si ritiene, quindi, che nel caso di specie sia stato pattuito un arbitrato irrituale essendo prevista la decisione secondo equità senza la necessità di deposito del lodo e senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge, purché con il rispetto del principio del contraddittorio, principio quest'ultimo compatibile con la fattispecie di arbitrato irrituale, “in ragione dello stretto collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo” (cfr. Cass., Sez. I, sent. n.24558/2015).



Trattandosi, quindi, nel caso di specie, di arbitrato irrituale si ritiene, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, che *“il compromesso per arbitrato irrituale, con il quale le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono agli arbitri il mandato ad esprimere una volontà negoziale per esse vincolante, non implica una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma comporta una situazione di improponibilità dell'azione”* (Cass., sez. I, sentenza n. 1367/1985).

Va considerato, poi, come la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *“l'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.”* (cfr. anche Cass., sez. II, sentenza n. 5265/2011).

Pertanto, ritenuto che la domanda di pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto avanzata da parte opposta in sede monitoria sia riconducibile all'ambito applicativo della clausola compromissoria in esame, deve dichiararsi l'improponibilità della domanda e, per l'effetto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara l'improponibilità dell'azione esercitata dalla STE.VAN s.r.l., e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 13220/2013, R.G. 24714/13, emesso dal Tribunale di Roma in data 19 giugno 2013;

condanna la STE.VAN s.r.l. alla rifusione, in favore della IQ SOLARTECH s.r.l., delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 9.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 21.05.2016

Il Giudice
Alfredo Landi

